



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 152 del 27 Aprile 2023

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A inerente Disposizioni in deroga artt. 17, 18 e 20 NOIF s.s. 2023/2024 (fusioni, scissioni, cambi den. e sede);

COMUNICATO UFFICIALE N. 163/A inerente la deroga art. 72 NOIF (divise da gioco);

COMUNICATO UFFICIALE N. 164/A inerente la deroga Regola 3 Regolamento Giuoco del Calcio (panchina lunga);

COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A inerente la modifica degli artt. 35 e 36 C.G.S.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/A inerente le modifiche Regole tecnico-sportive del Processo Sportivo Telematico della FIGC;

COMUNICATO UFFICIALE N. 167/A inerente la modifica degli articoli 16 e 52, delle N.O.I.F.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 168/A inerente la modifica degli articoli 85 e 90 delle N.O.I.F.;

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 15 - 2023 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: "Rottamazione quater" - Slittamento al 30 giugno 2023 per la presentazione della domanda - Comunicato del 21 aprile 2023 del Ministero Economia e Finanza;

COMUNICATO UFFICIALE n. 79 pubblicato dalla **L.N.D. - DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE** inerente la Fase Nazionale della Coppa Italia Femminile.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CAMPIONATO ECCELLENZA

Modifiche al programma gare

Gara SORIANO 2010 = PROMOSPORT del 30.04.2023 (ore 15.30)

La gara a margine, a seguito comunicazione trasmessa dalla società ospitante alla Questura di Vibo Valentia e nota del 23.03.2023 prot.n. 13431, si disputerà "a porte chiuse" sul campo comunale "R. Marzano" di Vibo Valentia Marina, sito in Via Stadio snc.

CAMPIONATO PROMOZIONE

Modifiche al programma gare

Gara AFRICO = COMPENS. CAPO VATICANO del 30.04.2023 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito sopraggiunta indisponibilità campo di Ardore, per come disposto dal Comune di Ardore con nota prot. n. 3634 del 19.04.2023, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo comunale "Corrado Alvaro" di San Luca, sito in Loc. Vorea.

Gara SAN GIORGIO 2012 = 1912 PALMESE del 30.04.2023 (ore 15.30) - "campo da definire"

La gara a margine, riportata sul C.U. n. 20 del 6.09.2022 "campo da definire", giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo "G. Aliquò" di Gallina/Reggio Calabria, sito in Via Miniera.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Segreteria

MODIFICA CAMPO SOCIETA' A.S.D. ROCCA DI NETO 1966 - Gir.B

Si informa che a seguito di lavori di manutenzione del proprio campo, giusta richiesta, la società A.S.D. ROCCA DI NETO 1966 disputerà le rimanenti gare interne sul campo comunale "A. Airone" di Casabona sito in C.da Terzo. Pertanto le gare ROCCA DI NETO 1966 - PINO DONATO TAVERNA del 30.04.2023 (ore 15.30) e ROCCA DI NETO 1966 - REAL FONDO GESU KR del 14.05.2023 (ore 15.30), si disputeranno sul suddetto campo.

Modifiche al programma gare

Gara BIANCOVERDI RAFFAELE = MANGONE CALCIO del 30.04.2023 (ore 15.30) - "campo da definire"

La gara a margine, riportata sul C.U. n. 32 del 27.09.2022 "campo da definire", si disputerà regolarmente sul proprio campo di gioco cioè il "G.Renda" di Lamezia Terme/Sambiase, sito in loc. Savutano.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C1"

Segreteria

Classifiche finali

GIRONE A

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. BLINGINK SOVERATO C5	61	24	19	4	1	108	37	71	0
A.S.D. DOMENICO SPORT	59	24	19	2	3	117	65	52	0
A.S.D. SOVERATO FUTSAL	58	24	18	4	2	125	63	62	0
A.S.D. GALLINESE DL	41	24	12	5	7	86	65	21	0
A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5	38	24	11	5	8	96	81	15	0
A.S.D. NAUSICAA CALCIO A 5	35	24	11	2	11	93	84	9	0
A.S.D. POLISPORTIVA CITTANOVA	32	24	10	2	12	78	98	-20	0
A.S.D. FUTSAL CLUB FILADELFIA	27	24	9	0	15	90	104	-14	0
A.S.D. CITTA DI FIORE C5	26	24	8	2	14	56	85	-29	0
S.S.D. FANTASTIC FIVE SIDERNO	24	24	6	6	12	66	91	-25	0
A.S.D. C5 CITTA DI RENDE	23	24	6	5	13	59	100	-41	0
A.S.D. REAL ARANGEA	15	24	4	3	17	69	119	-50	0
A.S.D. C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	8	24	2	2	20	28	79	-51	0

VINCENTE CAMPIONATO A.S.D. BLINGINK SOVERATO C5

Ai dirigenti, ai tecnici ed ai calciatori il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

RETROCESSA A.S.D. C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5 (diretta - ultima classificata)

PLAY-OFF

In riferimento a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 33 del 27.09.2022 e n. 109 del 07.02.2023 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato a margine indicato, le gare di play-off del 1° Turno non avranno luogo e si svolgerà direttamente la finale come di seguito indicato:

la società A.S.D. DOMENICO SPORT si intende vincente 1° Turno Play Off (cfr. C.U. n.109 - criteri Play-Off lettera e);
la società A.S.D. SOVERATO FUTSAL si intende vincente 1° Turno Play Off (cfr. C.U. n.109 - criteri Play-Off lettera f);

FINALE - sabato 6 maggio 2023 (ore 16.00)

DOMENICO SPORT - SOVERATO FUTSAL

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

PLAY-OUT

In riferimento a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 33 del 27.09.2022 e n. 109 del 07.02.2023 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato a margine indicato, disputeranno le gare di play-out le seguenti società:

10a S.S.D. FANTASTIC FIVE SIDERNO punti classifica generale 24
11a A.S.D. C5 CITTA DI RENDE punti classifica generale 23

La società A.S.D. REAL ARANGEA si intende perdente i Play Out (cfr. C.U. n. 109 - criteri Play-Out)

1° TURNO - sabato 29 aprile 2023 (ore 16.00)

FANTASTIC FIVE SIDERNO - C5 CITTA DI RENDE

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e persistendo parità, accederà al secondo turno la squadra peggio classificata al termine del campionato.

SPAREGGIO (Play-Out) - sabato 6 maggio 2023

Perdente gara (FANTASTIC FIVE SIDERNO - C5 CITTA DI RENDE) - REAL ARANGEA

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata perdente la squadra peggio classificata in Campionato.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C2"

Segreteria

ESITO PLAY - OFF

Visti i risultati conseguiti nella gare di Play Off, vengono considerate vincenti e quindi acquisiscono il diritto di partecipazione al Campionato Regionale di Serie C1 s.s. 2023/2024 le sotto elencate società:

Vincente Play Off Girone A A.S.D. SINCO BISIGNANO C5

Vincente Play Off Girone B A.S.D. OLIMPUS

GARA SPAREGGIO PLAY OUT Gironi "A" e "B"

Visti i risultati conseguiti al termine delle gare di Play Out – 2° Turno, nonché quanto stabilito con i Comunicati Ufficiali n. 34 del 27.09.2022, n. 109 07.02.2023, n. 139 del 06.04.2023 e n. 146 del 20.04.2023 si riportano di seguito le società perdenti i Play Out dei Gironi "A" e "B" e il relativo accoppiamento per la gara di spareggio.

Perdente Play-Out Girone "A" A.S.D. SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI

Perdente Play-Out Girone "B" A.S.D. SPORTING MELICUCCO

Gara Spareggio SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI = SPORTING MELICUCCO

La gara a margine, si disputerà **SABATO 29 APRILE 2023, con inizio alle ore 15.00**, presso il campo di GIZZERIA, sito in Loc. Campioienzo, appositamente requisito ai sensi dell'art. 69 delle N.O.I.F. e messo a disposizione dalla società A.S.D. ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12.

In riferimento a quanto prescritto dall'art. 51 delle N.O.I.F. si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara dovesse concludersi in parità, si procederà all'effettuazione di due tempi supplementari di 5 (cinque) minuti ciascuno. Ove il risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, l'arbitro provvederà a designare la squadra vincente facendo battere i calci di rigore, con le modalità previste dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

Le Società A.S.D. SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI e A.S.D. SPORTING MELICUCCO sono entrambe ritenute responsabili dell'ordine pubblico; devono essere dotate di due parure di maglie di diverso colore e di due palloni regolamentari, ciascuna.

Alla società A.S.D. ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12, viene affidata l'organizzazione della gara che provvederà per contro del Comitato Regionale alla richiesta della forza pubblica, alla richiesta dell'ambulanza, all'approntamento del terreno di gioco e a quant'altro si renda necessario per la disputa della gara medesima.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 DI CALCIO A CINQUE

Segreteria

SOCIETA' QUALIFICATE GARA DI FINALE

Visti i risultati conseguiti nelle gare di Semifinale, nonché quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 59 dell' 8.11.2022, n. 125 del 9.03.2023 e n. 135 del 30.03.2023, si riportano di seguito le società che disputeranno la gara di finale della Fase Finale Regionale del Campionato Regionale Under 19 Calcio a Cinque:

Vincente 1° Semifinale	A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO
Vincente 2° Semifinale	A.S.D. GALLINESE DL

Gara di Finale PANTERE NERE CATANZARO = GALLINESE DL del 30 aprile 2023 (ore 11.00)

La gara a margine, per come già precedentemente pubblicato, si disputerà domenica 30 aprile 2023, ore 11.00, sul campo PALASPORT di Filadelfia, sito in Viale Europa, appositamente requisito ai sensi dell'art. 69 delle N.O.I.F. e messo a disposizione dalla società A.S.D. FUTSAL CLUB FILADELFIA.

In riferimento a quanto prescritto dall'art. 51 delle N.O.I.F. si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara dovesse concludersi in parità, si procederà all'effettuazione dei tempi supplementari di cinque minuti ciascuno. Ove il risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, si provvederà a designare la squadra vincente attraverso la disputa dei calci di rigore, con le modalità previste dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

Le Società A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO e A.S.D. GALLINESE DL sono entrambe ritenute responsabili dell'ordine pubblico e devono essere dotate di due parure di maglie di diverso colore ciascuna.

La società vincente regionale parteciperà alla Fase Finale Nazionale.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Modifiche al programma gare

Gara BOCALE CALCIO ADMO = REAL KRIMISA del 29.04.2023 (ore 15.30)

La gara a margine, onde evitare la concomitanza con altro incontro e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 17.00.

Gara SPORTING CATANZARO LIDO = REAL ARANGEA del 30.04.2023 (ore 11.00)

La gara a margine, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo di calcio a cinque del "Centro Tecnico Federale" di Catanzaro, sito in Via Contessa Clemenza.



4. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO ECCELLENZA

GIRONE A - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BRANCALEONE	RENDE CALCIO 1968	R	30/04/2023 15:30	387 COMUNALE "BORRELLO"	BRANCALEONE	CONTRADA CORDOVA
CITTA DI ACRÌ 2020	GIOIESE 1918	R	30/04/2023 15:30	8 COMUNALE "P.CASTROVILLARI"	ACRÌ	VIA PRATORE - LOC.MEROLINI
GALLICO CATONA F.C.	SERSALE CALCIO 1975	R	30/04/2023 15:30	461 COMUNALE "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA
ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	PAOLANA	R	30/04/2023 15:30	475 COMUNALE "S.ANTONIO"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITA SANT'ANTONIO
MORRONE	GIOIOSA JONICA ASD	R	30/04/2023 15:30	492 COMUNALE "POPILBIANCO"	COSENZA	VIA POPILIA
REGGIOMEDITERRANEA	BOCALE CALCIO ADMO	R	30/04/2023 15:30	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
SCALEA CALCIO 1912	STILOMONASTERACE CALCIO	R	30/04/2023 15:30	25 COMUNALE "D.LONGOBUCCO"	SCALEA	VIA FAZIO DEGLI UBERTI
SORIANO 2010	PROMOSPORT	R	30/04/2023 15:30	320 COMUNALE "R. MARZANO"	VIBO VALENTIA MARINA	VIA STADIO

CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE A - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CAMPORA	JUVENILIA ROSETO C.S.	R	30/04/2023 15:30	177 COMUNALE "L. GAGLIARDI"	AMANTEA/CAMPORA SAN GIOVANNI	CONTRADA OLIVA
CARAFFA	DIGIESE PRAIATORTORA	R	30/04/2023 15:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
COTRONEICACCURI	V.E. RENDE	R	30/04/2023 15:30	151 COMUNALE "SALVATORE BAFFA"	COTRONEI	VIA GRAMSCI
DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	CASSANO SYBARIS	R	30/04/2023 15:30	55 COMUNALE "S. FRANCESCO"	LUZZI	CONTRADA GIDORA
REAL MONTALTO CALCIO	CUTRO	R	30/04/2023 15:30	21 COMUNALE "P. PELLEGRINO"	MONTALTO UFFUGO	VIA E. CIRINO - LOC.QUERCE
ROSSANESE	CITTA AMANTEA 1927	R	30/04/2023 15:30	407 COMUNALE "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10
SAN FILI 1926	BRUTIUM COSENZA	R	30/04/2023 15:30	89 COMUNALE "DANTE DE LIO"	SAN FILI	VIA GRAMSCI LOC. FRASSINO
SCANDALE	SOCCER MONTALTO	R	30/04/2023 15:30	374 COMUNALE "MONS. G. MACRI"	SAN MAURO MARCHESATO	VIA MADONNA DELLA CATENA

GIRONE B - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AFRICO	COMPENS. CAPO VATICANO	R	30/04/2023 15:30	66 COMUNALE "CORRADO ALVARO"	SAN LUCA	LOCALITA VOREA
ATLETICO MAIDA	SPORTING CATANZARO LIDO	R	30/04/2023 15:30	22 COMUNALE "P.CATANIA"	PIANOPOLI	VIA COSENTINI
BIVONGI PAZZANO 1968	DELIESE	R	30/04/2023 15:30	125 COMUNALE "D. MURDOLO"	BIVONGI	LOC. CAMPO SPORTIVO
MELICUCCO CALCIO	COMPENSORIO ARCHI CALCIO	R	30/04/2023 15:30	477 COMUNALE "F. REDÌ"	MELICUCCO	VIA MORELLI
MELITO	RAVAGNESE CALCIO	R	30/04/2023 15:30	142 COMUNALE "SAVERIO SPINELLA"	MELITO PORTO SALVO	S.S. 106 LOC. MAROSIMONE
ROCCELLA	CINQUEFRONDESE	R	30/04/2023 15:30	40 COMUNALE "NINETTO MUSCOLO"	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI
SAN GIORGIO 2012	1912 PALMESE	R	30/04/2023 15:30	75 C.S. GALLINA "G. ALIQUO"	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA MINIERA
VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	ARDORE	R	30/04/2023 15:30	14 COMUNALE "G. D'IPPOLITO"	LAMEZIA TERME/NICASTRO	VIA MARCONI

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 13 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BISIGNANO	ATLETICO SAN LUCIDO	R	30/04/2023 15:30	104 "F.ATTICO"	BISIGNANO	C/DA ACQUA DI FICO
CUS COSENZA	LUZZESE CALCIO 1965	R	30/04/2023 15:30	414 CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO	RENDE/ARCAVACATA	VIA PIETRO BUCCI-UNIVERSITA
FUSCALDO CALCIO 1973	KRATOS BISIGNANO	R	30/04/2023 15:30	376 "G. ZICARELLI"	FUSCALDO MARINA	LOC. VALLE SANTA MARIA
GEPPINO NETTI	CALCIO MALVITO	R	30/04/2023 15:30	100 "G. SCORZA"	MORANO CALABRO	LOCALITA CAPPUCCINI
MIRTO CROZIA	DIAMANTE CASELLI PASCALE	R	30/04/2023 15:30	99 "MASSIMO RUSSO"	MIRTO CROZIA	LOCALITA CENTOFONTANE
NEW ACADEMY SG	ROTA GRECA	R	30/04/2023 15:30	391 COMUNALE "F. COSCHIGNANO"	ACRI/SAN GIACOMO	LOCALITA SAN GIACOMO D'ACRI
RANGERS CORIGLIANO	TARSIA 1976	R	30/04/2023 15:30	15 "CITTA'DI CORIGLIANO"	CORIGLIANO ROSSANO	CONTRADA BRILLIA
SPEZZANO ALBANESE	TREBISACCE CALCIO	R	30/04/2023 15:30	27 "V. VATTIMO"	SPEZZANO ALBANESE	CONTRADA SERRALTA

GIRONE B - 13 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BIANCOVERDI RAFFAELE SPA	MANGONE CALCIO	R	30/04/2023 15:30	6 "G.RENDA"	LAMEZIA TERME/SAMBIASE	LOCALITA SAVUTANO *
CITTA DI APRIGLIANO	SAMBIASE CALCIO 1923	R	30/04/2023 15:30	43 COMUNALE APRIGLIANO	APRIGLIANO	VIA V.EMANUELE -FRAZ. GRUPA
GARIBALDINA	REAL FONDO GESU CROTONE	R	30/04/2023 15:30	60 COMUNALE SOVERIA MANNELLI	SOVERIA MANNELLI	STRADA COMUNALE GRANARELLE
MESORACA CALCIO	STELLE AZZURRE SILANA	R	30/04/2023 15:30	247 "A. SERRAVALLE"	MESORACA	VIA CAMPIZZI
ROCCA DI NETO 1966	PINO DONATO TAVERNA	R	30/04/2023 15:30	202 "A.AIRONE" CASABONA	CASABONA	CONTRADA TERZO
S.MAURO MARCHESATO	NUOVA AIELLO	R	30/04/2023 15:30	374 COMUNALE "MONS. G. MACRI"	SAN MAURO MARCHESATO	VIA MADONNA DELLA CATENA
SILANA FOOTBALL CLUB 2019	CERVA	R	30/04/2023 15:30	26 COMUNALE "V. MAZZOLA"	SAN GIOVANNI IN FIORE	VIA CAMPO SPORTIVO-PALLAPALLA

GIRONE C - 13 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BADOLATO	SAN CALOGERO CALIMERA	R	30/04/2023 15:30	189 COMUNALE "GIUSEPPE LA ROCCA"	BADOLATO MARINA	LOC. TIRATORE-VIA LUNGOMARE
BORGIA 2007	REAL PIZZO	R	30/04/2023 15:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
CHIARAVALLE	PRASAR	R	30/04/2023 15:30	31 "F.P. MAELLARE"	CHIARAVALLE CENTRALE	LOCALITA' FORESTA
MARTELLETTO SETTINGIANO	ACADEMY GIRIFALCO	R	30/04/2023 15:30	480 CENTRO SPORTIVO SIMERI MARE	SIMERI MARE	VIALE SANTA CHIARA
NUOVA PARGHELIA	GASPERINA 2018	R	30/04/2023 15:30	175 MILETO	MILETO	LOCALITA PIANO DI BRUNO
REAL MONTEPAONE	VIRTUS ROSARNO	R	30/04/2023 15:30	375 MONTEPAONE	MONTEPAONE LIDO	LOCALITA MANNIS
ROMBIOLESE	NUOVA VALLE	R	30/04/2023 15:30	269 "S. LO SCHIAVO"	ROMBIOLO	LOCALITA CONVENTO
SAN NICOLA DA CRISSA 2017	CITTA DI GUARDAVALLE 1975	R	30/04/2023 15:30	330 COMUNALE S.NICOLA DA CRISSA	SAN NICOLA DA CRISSA	VIALE DELLA CULTURA

GIRONE D - 13 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNARESE	GEBBIONE 2020	R	30/04/2023 15:30	29 COMUNALE BAGNARA CALABRA	BAGNARA CALABRA	VIA PEZZOLO
CAMPESE	BOVALINESE 1911	R	30/04/2023 15:30	196 PARRINELLO-REPACI	CAMPO CALABRO	VIA CAMPANILE
POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	VILLESE 1946	R	30/04/2023 15:30	72 "VETERANI DELLO SPORT"	BOVA MARINA	LOC.MONOSCALCO - LARDICA
PRO PELLARO	BIANCO	R	30/04/2023 15:30	71 "A. IARIA" PELLARO	REGGIO CALABRIA/PELLARO	VIA LUNGOMARE
REAL METROPOLITANA RC	SAINT MICHEL	R	30/04/2023 15:30	458 COMUNALE REGGIO CAL./BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE
S.CRISTINA	CATONA CALCIO	R	30/04/2023 15:30	169 S.CRISTINA D'ASPRONTE	SANTA CRISTINA D'ASPRONTE	CONTRADA RENELLA
SIDERNO 1911	SAN GAETANO CATANOSO	R	30/04/2023 15:30	7 "F. RACITI"	SIDERNO	VIA TAMBURI
TAURIANOVA ACADEMY	CS LAZZARO 1974	R	30/04/2023 15:30	41 "T.BATTAGLIA"	TAURIANOVA	VIA MATTEOTTI

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19

GARA DI FINALE

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MORRONE	GIOIOSA JONICA ASD	A	02/05/2023 15:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C1" - Play Out

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FANTASTIC FIVE SIDERNO	C5 CITTA DI RENDE	A	29/04/2023 15:00	848 PALESTRA ISTITUTO G.MARCONI	SIDERNO	VIA CONDASSONDOLO-CIRC. NORD

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C2" - Play Out

GARA SPAREGGIO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	SPORTING MELICUCCO	A	29/04/2023 15:00	908 COMUNALE C/5 GIZZERIA	GIZZERIA	LOC. CAMPOIENZO

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

GIRONE A - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOCALE CALCIO ADMO	REAL KRIMISA	R	29/04/2023 17:00	674 SPORTING CLUB BOCALE A C/5	REGGIO CALABRIA/BOCALE	VIA SS. 106 4Â° TRATTO N.471
CALCIO SANGIOVANNESE	XENIUM	R	30/04/2023 16:00	806 PALASPORT S.GIOVANNI FIORE C5	SAN GIOVANNI IN FIORE	LOC. PIRAINELLA-PARCO COMUNE
CUS COSENZA	CASALI DEL MANCO FUTSAL	R	30/04/2023 16:00	741 PALACUS CENTRO UNIVERSITA C/5	RENDE/ARCAVACATA	VIA PIETRO BUCCI-UNIVERSITA
SPORTING CATANZARO LIDO	REAL ARANGEA	R	30/04/2023 11:00	809 CAMPO FEDERALE CALCIO A5	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 DI CALCIO A CINQUE

GARA DI FINALE

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PANTERE NERE CATANZARO	GALLINESE DL	A	30/04/2023 11:00	641 PALASPORT FILADELFA	FILADELFA	VIALE EUROPA

5. RISULTATI GARE

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - R		
BLINGINK SOVERATO C5	- SOVERATO FUTSAL	2 - 5
C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	- FANTASTIC FIVE SIDERNO	1 - 2
C5 CITTA DI RENDE	- GALLINESE DL	4 - 3
DOMENICO SPORT	- FUTSAL CLUB FILADELFIA	8 - 2
NAUSICAA CALCIO A 5	- POLISTENA CALCIO A 5	5 - 4
REAL ARANGEA	- CITTA DI FIORE C5	6 - 3

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2 - Play Off

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A		GIRONE B - 2 Giornata - A	
SINCO BISIGNANO C5	- FUTSAL KROTON	4 - 2	
			NATURAL FUTSAL - OLIMPUS 2 - 4

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2 - Play Out

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A		GIRONE B - 2 Giornata - A	
FUTSAL MORELLI 15	- SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	5 - 1	
			CITTA DI CATANZARO C5 - SPORTING MELICUCCO 6 - 0

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R		
CASALI DEL MANCO FUTSAL	- SPORTING CATANZARO LIDO	2 - 7
REAL ARANGEA	- REAL FONDO GESU CROTONE	1 - 13
REAL KRIMISA	- CALCIO SANGIOVANNESE	1 - 5
XENIUM	- CUS COSENZA	7 - 5

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARE DI SEMIFINALE - 1 Giornata - R		
FUTSAL CLUB FILADELFIA	- PANTERE NERE CATANZARO	4 - 3
GALLINESE DL	- POLISTENA CALCIO A 5	9 - 2

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 26.04.2023, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

DELIBERE

Gara del 15/ 4/2023 REAL MONTEPAONE - SAN CALOGERO CALIMERA

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. del CR Calabria n° 146 del 20 aprile 2023; rilevato che la società San Calogero Calimera ha trasmesso le motivazioni del ricorso in data 20/04/2023 ovvero oltre il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara; preso atto che il ricorso in oggetto non è stato depositato nel rispetto di quanto previsto all'art. 67, comma 2, del C.G.S. e, pertanto, lo stesso è inammissibile;

DELBERA

- 1) dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla società San Calogero Calimera e, per l'effetto, omologare il risultato della gara Real Montepaone - ASD San Calogero Calimera: 1 - 1;
- 2) incamerare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva versato dalla società San Calogero Calimera.

Gara del 23/ 4/2023 TARSIA 1976 - SPEZZANO ALBANESE

Il Giudice Sportivo territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Spezzano Albanese; visto l'art. 53 delle N.O.I.F., e gli articoli 8 e 10 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società SPEZZANO ALBANESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
- 2) infliggere alla società SPEZZANO ALBANESE l'ammenda di € 300,00 per seconda rinuncia;
- 3) infliggere alla società SPEZZANO ALBANESE la penalizzazione di UN punto in classifica.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 22/ 4/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 150,00 CERVA

per avere un proprio sostenitore, entrato abusivamente negli spogliatoi a fine gara, rivolto parole offensive all'indirizzo dell'arbitro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/ 5/2023

LUZZI MICHELE

(NEW ACADEMY SG)

dopo essere stato inizialmente richiamato ufficialmente in seguito a proteste, si rivolge in modo provocatorio chiedendomi di essere espulso.

ASSISTENTE ARBITRO**SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2023**

TALARICO PAOLO (CERVA)

per continue proteste a decisioni arbitrali e comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara e per avere, a seguito del provvedimento di allontanamento buttato la bandierina e rivolto al direttore di gara parole di minaccia.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

BARRESI DOMENICO (CAMPESE)

DARDANO PAOLO (CERVA)

DUSHKU ERAND (CERVA)

REALE GIULIO (NEW ACADEMY SG)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRILLANTE GIUSEPPE (NEW ACADEMY SG)

IULIANO FRANCESCO ANTON (S.MAURO MARCHESATO)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

GIGLIOTTI ANTONIO PIO (CERVA)

AMMONIZIONE (XII INFR)

ALLEGRO MIRKO (VILLESE 1946)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MERENDA MIRCO (CITTA DI APRIGLIANO)

JAITEH EBRIMA (REAL PIZZO)

MARTELLO MARCO (VILLESE 1946)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SURACE GIUSEPPE (CITTA DI APRIGLIANO)

VISCOMI NATALINO (PINO DONATO TAVERNA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BIAMONTE VALERIO LORENZO (CERVA)

BINETTI ALESSANDRO (CITTA DI APRIGLIANO)

VULCANO FRANCESCO (CITTA DI CIRO MARINA)

IVANOV STEFAN (PINO DONATO TAVERNA)

SPOSATO STEFANO (RANGERS CORIGLIANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

SESSA FERNANDO (ATLETICO SAN LUCIDO)

RUSSO SALVATORE LUIGI (CITTA DI CIRO MARINA)

PANAJA MARCO (CITTA DI GUARDAVALLE 1975)

PIZZONIA ANDREA (REAL PIZZO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BARRESI GUIDO (CAMPESE)

DINARDO ALEX (KRATOS BISIGNANO)

COSENTINO FRANCESCO (PINO DONATO TAVERNA)

MAIDA LUIGI (S.MAURO MARCHESATO)

SENAJ GENTJAN (S.MAURO MARCHESATO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MARRAZZO FRANCESCO (CERVA)

CARBONE MICHELE (REAL PIZZO)

MANTEGNA EMANUELE (SAINT MICHEL)

BARRESI GIOVANNI (VILLESE 1946)

BELLE NORMAN (VILLESE 1946)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 23/ 4/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 150,00 CATONA CALCIO

Per avere propri sostenitori rivolto insulti durante la gara all'indirizzo dell'arbitro, nonchè per inadeguata sistemazione del recinto di gioco.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 17/ 5/2023

LEFOSSE NATALE (MIRTO CROSIA)

Per aver rivolto all'indirizzo dell'arbitro frasi offensive.

AMMONIZIONE (II INFR)

FERRARO NICOLA (ROMBIOLESE)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (VIII INFR)

LOIARRO SALVATORE (ACADEMY GIRIFALCO)

Per proteste avverso decisioni arbitrali.

AMMONIZIONE (III INFR)

COTRONEO MICHELE (CATONA CALCIO)

Per proteste nei confronti di un dirigente avversario.

LANCIANO PIERO (PRASAR)

Per proteste avverso decisioni arbitrali.

ASSISTENTE ARBITRO

AMMONIZIONE (I INFR)

MUSICO CARMELO (BAGNARESE)

Per proteste avverso allenatore della squadra avversaria.

BRACCI GIOVANNI (MIRTO CROSIA)

Per proteste avverso decisioni arbitrali durante la gara.

SAVAGLIA SAVERIO (ROTA GRECA)

Per proteste avverso decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TRIMBOLI COSIMO FRANCESC (BIANCO)

PADUANO ANDREA

(GEBBIONE 2020)

WAHID ABDELALI (POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COSTABILE GIANMARCO	(BISIGNANO)	FERRARO ANDREA	(BISIGNANO)
REDA PILERIO	(BISIGNANO)	FATAJO MUSTAPHA	(NUOVA VALLE)
NOUHOUM MISBAW	(TREBISACCE CALCIO)		

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

FABIANO SALVATORE	(PRASAR)		
Per frasi offensive nei confronti dell'arbitro al termine della gara.			
RODIO FRANCESCO	(PRASAR)		
Per frasi offensive nei confronti dell'arbitro al termine della gara.			

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

FARACO DAVIDE	(MIRTO CROSIA)	ORESTE SIMONE	(STELLE AZZURRE SILANA)
---------------	----------------	---------------	-------------------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LIBRI DOMENICO	(BIANCO)	VENTIMIGLIA MARCO	(BIANCO)
CALABRETTA VINCENZO	(BORGIA 2007)	NIRTA GIOVANNI	(BOVALINESE 1911)
DE ROSE ORLANDO	(DIAMANTE CASELLI PASCALE)	PADUANO LUCA	(GEBBIONE 2020)
SERGI GIANLUCA	(GEBBIONE 2020)	VARANO ANDREA	(NUOVA VALLE)
VOCI DOMENICO	(REAL MONTEPAONE)	DOUMBIA MOHAMED	(ROMBIOLESE)
ESPOSITO ANTONELLO	(ROTA GRECA)	AQUILANO SAVERIO	(SAN CALOGERO CALIMERA)
SIMONETTI EGIDIO	(SAN CALOGERO CALIMERA)	GALATI GAETANO	(TREBISACCE CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

COMMISSO DOMENICO	(BIANCO)	BATTAGLIA GIUSEPPE	(CS LAZZARO 1974)
LA BANCA STEFANO	(TREBISACCE CALCIO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GAGLIARDI ROBERTO	(DIAMANTE CASELLI PASCALE)	RITROVATO CARMELO FRANCEC	(GARIBALDINA)
BASILE PASQUALE	(MESORACA CALCIO)	MARENGO FRANCESCO	(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)
RIPEPI PAOLO	(PRO PELLARO)	MILANO SALVATORE	(REAL FONDO GESU CROTONE)
MALLAMACI GENNARO	(REAL METROPOLITANA RC)	CAMPENNI MANUEL	(SAN CALOGERO CALIMERA)
MONTELEONE ANTONIO	(SAN CALOGERO CALIMERA)	RASO SALVATORE	(SAN CALOGERO CALIMERA)
CANNITELLO GIUSEPPE	(SAN NICOLA DA CRISSA 2017)	XAVIER VASCONCELOS FELIPE	(TREBISACCE CALCIO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

PILUSO GIOVANNI	(GEPPINO NETTI)
-----------------	-----------------

AMMONIZIONE (VIII INFR)

DE CREA GREGORIO	(S.CRISTINA)
------------------	--------------

AMMONIZIONE (VII INFR)

CITRARO ANTONIO	(BORGIA 2007)	NAPOLITANO MATTIA	(CALCIO MALVITO)
MANDARINO PIERINO	(CUS COSENZA)	PASCALE MATTEO	(DIAMANTE CASELLI PASCALE)
GUALTIERI CLAUDIO	(GASPERINA 2018)	PADUANO ANDREA	(GEBBIONE 2020)
COLACE DOMENICO	(NUOVA PARGHELIA)	LIVADOTI FRANCESCO	(STELLE AZZURRE SILANA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

RIITANO LUCA	(BADOLATO)	DEL POPOLO DARIO	(CS LAZZARO 1974)
RIZZUTO SIMONE ALESSIO	(FUSCALDO CALCIO 1973)	RIEY GIUSEPPE	(GASPERINA 2018)
TRUGLIA GIOVANNI	(GASPERINA 2018)	TEDESCO DANILO	(MIRTO CROSIA)
IORIO EMANUELE	(NUOVA AIELLO)	MIGLIACCIO GIANFRANCO	(PRASAR)
MACCHIONE CRISTIAN	(STELLE AZZURRE SILANA)		

AMMONIZIONE (III INFR)

CONIDI LEONARDO	(ACADEMY GIRIFALCO)	CALIGIURI GIANMARCO	(BISIGNANO)
GIAMPAOLO DOMENICO	(BOVALINESE 1911)	CITRIGNO ARMANDO	(CALCIO MALVITO)
ESPOSITO FABIO	(CALCIO MALVITO)	DANIELE ALEXANDR	(CHIARAVALLE)
BELLUNO GIUSEPPE	(CS LAZZARO 1974)	SIMONE FRANCESCO MARIA	(FUSCALDO CALCIO 1973)
LEMONS DA SILVA KERVE KESIO	(LUZZESE CALCIO 1965)	DE FEO CARLO	(NUOVA VALLE)
DASCOLA GIOVANNI	(REAL METROPOLITANA RC)	MAIGA MOHAMED	(ROMBIOLESE)
ABOULFATH MORADE	(SAN NICOLA DA CRISSA 2017)	DE PAOLA GIOVANNI	(TREBISACCE CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

ROMEO MARCO	(BOVALINESE 1911)	FONTANA FILIPPO	(CATONA CALCIO)
DE VINCENTI ALFONSO	(MIRTO CROSIA)	PELLEGRINO ALESSANDRO	(NUOVA AIELLO)
NAPOLI ALFONSO	(NUOVA PARGHELIA)	NICOLETTA MATTEO	(PRASAR)
INNARO ANSELMO	(REAL FONDO GESU CROTONE)	ALBANO ANDREA	(ROTA GRECA)
TALERICO LUIGI	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)	MARINI ANSELMO	(TAURIANOVA ACADEMY)

AMMONIZIONE (I INFR)

LIBRO ROCCO EMANUEL	(BAGNARESE)	GIAMPAOLO FRANCESCO	(BOVALINESE 1911)
CONIGLIO RICCARDO	(CATONA CALCIO)	PRINCIPATO BRUNO	(CUS COSENZA)
SCANGA GIOSUE	(NUOVA AIELLO)	STRATOTI SIMONE	(NUOVA VALLE)
RAVENDA CONSOLATO DAVID	(PRO PELLARO)	MICHAYLYSZYN ANTONIO	(REAL FONDO GESU CROTONE)
GRILLONE PANTALEONE	(REAL MONTEPAONE)	RAMUNNO FRANCESCO	(ROTA GRECA)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 22/ 4/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 100,00 SOVERATO FUTSAL**

Per entrata abusiva in campo, a fine primo tempo, da parte di propri sostenitori senza conseguenze perchè prontamente allontanati dai dirigenti di entrambe le squadre.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

GALIMI LUCA	(C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)
-------------	-----------------------------

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

CAMPISI NICOLA	(FANTASTIC FIVE SIDERNO)	BORGESE DARIO	(POLISTENA CALCIO A 5)
BARRECA DEMETRIO	(REAL ARANGEA)		

AMMONIZIONE (VII INFR)

MARTINO LUIGI	(BLINGINK SOVERATO C5)	SILIPO ANTONIO	(CITTA DI FIORE C5)
FORTINO MANUEL	(C5 CITTA DI RENDE)		

AMMONIZIONE (VI INFR)

CAPICOTTO ANDREA	(BLINGINK SOVERATO C5)	OLIVA VINCENZO	(POLISTENA CALCIO A 5)
------------------	------------------------	----------------	------------------------

AMMONIZIONE (III INFR)

PANETTA GIANLUCA	(BLINGINK SOVERATO C5)
------------------	------------------------

AMMONIZIONE (I INFR)

POCHI SAMUELE	(POLISTENA CALCIO A 5)	BASILE AMEDEO	(REAL ARANGEA)
GAGLIARDI GIANLUCA	(REAL ARANGEA)		

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2 - Play Off

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 22/ 4/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

LE ROSE SALVATORE	(FUTSAL KROTON)	MANFREDI GAETANO	(FUTSAL KROTON)
CONDRO CARMELO	(NATURAL FUTSAL)	MONTEROSSO CLAUDIO	(NATURAL FUTSAL)
ROMEO RICCARDO	(NATURAL FUTSAL)	GULLO GIUSEPPE	(OLIMPUS)
BISIGNANO ANDREA	(SINCO BISIGNANO C5)	GERVASI GERMANO	(SINCO BISIGNANO C5)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2 - Play Out

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 22/ 4/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

CAPELLUPO ALEX	(CITTA DI CATANZARO C5)
----------------	-------------------------

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SPADAFORA FRANCESCO	(FUTSAL MORELLI 15)	PIGNATARO SIMONE	(SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI)
GERBASI ORAZIO	(SPORTING MELICUCCO)	TAVERNA LUCA	(SPORTING MELICUCCO)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 23/ 4/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

FAMULARO SABRINA (XENIUM)

Per proteste avverso decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FLORIO DOMENICAANGELA (CUS COSENZA)

PENNESTRI CHIARA

(REAL KRIMISA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BITONTI DENISE (CALCIO SANGIOVANNESE)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 23/ 4/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/ 5/2023

CONDINA DOMENICO (POLISTENA CALCIO A 5)

Per comportamento minaccioso nei confronti di componenti della squadra avversaria.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CONDINA DOMENICO (POLISTENA CALCIO A 5)

Per proteste avverso decisioni arbitrali durante la gara.

MASSAGGIATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FABIANO VINCENZO (PANTERE NERE CATANZARO)

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CUTRUPI ALESSANDRO (GALLINESE DL)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SPANO EMANUELE (POLISTENA CALCIO A 5)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

D ELIA DANIEL GIUSEPPE (POLISTENA CALCIO A 5)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

FERRARO TOMMASO (GALLINESE DL)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ANELLO GIOVANNI (FUTSAL CLUB FILADELFIA)

PRESTOPINO PAOLO (GALLINESE DL)

SORBARA DAVIDE (POLISTENA CALCIO A 5)

CANTARELLA ANDREA (GALLINESE DL)

CONDINA GIOVANNI (POLISTENA CALCIO A 5)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre l' 11/05/2023.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- vista la nota in data 5 aprile 2023, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti ha evidenziato l'opportunità di prorogare, anche per la stagione sportiva 2023/2024, le misure derogatorie alle disposizioni normative vigenti, che possano agevolare e favorire soluzioni dirette a salvaguardare il patrimonio calcistico in ambito dilettantistico;
- ritenuto condivisibile lo spirito della proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto del contesto socio economico particolarmente difficile che caratterizza il nostro paese;
- valutato opportuno intervenire, limitatamente alla realtà dilettantistica e di settore giovanile, sulle condizioni per procedere alle domande di cambio di denominazione, di trasferimento di sede sociale, di fusione, scissione e conferimento di azienda nel termine regolamentare del 5 luglio 2023, introducendo disposizioni derogatorie agli articoli 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., valevoli per la stagione sportiva 2023/2024;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

ai fini del cambio di denominazione, del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda **per società dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico (di seguito società)**, si applicheranno le seguenti disposizioni in deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva **2023/2024**:

- 1) il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni: a) la **società** deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva; b) la **società** deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione; c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;
- 2) le **società** oggetto di fusione, la **società** oggetto di scissione ovvero la **società** conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali

operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 163/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire, in deroga all'art. 72 NOIF per la stagione sportiva 2023/2024, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;
- preso atto, altresì, che la suddetta deroga per il Campionato Nazionale di Serie D e per il Campionato Nazionale di Serie C femminile, va integrata anche con la possibilità di personalizzare la maglia con il cognome del calciatore e della calciatrice che la indossa;
- ritenuto di poter accogliere l'istanza;
- visti gli artt. 72 delle NOIF e 27 dello Statuto

h a d e l i b e r a t o

di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2023/2024, in deroga all'art. 72 delle NOIF, ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;

di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il cognome.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 164/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2022/2023, che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;
- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
- viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2023/2024, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- condivisa la necessità di valutare ulteriori azioni di contrasto agli episodi di violenza nei confronti degli arbitri;
- ritenuto a tal fine di modificare gli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare gli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva, come da testo allegato sub A) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 35 Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara</p>	<p>Art. 35 Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara</p>
<p>1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.</p> <p>2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di squalifica e, per lo sputo, con la sanzione minima di cinque giornate di squalifica.</p> <p>3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione e, per lo sputo, con la sanzione minima di sei mesi di inibizione.</p> <p>4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica.</p> <p>5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione.</p>	<p>1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.</p> <p>2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.</p> <p>3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.</p> <p>4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica.</p> <p>5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione.</p> <p>5bis. Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.</p>

6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.

6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.

Art. 36

Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

- a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;
- b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:

- a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;
- b) per due mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

Art. 36

Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

- a) per **4** giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;
- b) per **8** giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:

- a) per **2 mesi** in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;
- b) per **4** mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 160/A del 1° febbraio 2021;
- ritenuto necessario modificare il documento relativo alle “Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC”, al fine di renderle operative anche per la Corte Sportiva d’Appello nazionale;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di approvare le modifiche alle “Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC”, come da documento allegato alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Regole tecnico-operative del Processo sportivo telematico della

Federazione Italiana Giuoco calcio-FIGC

Art. 1

Processo sportivo telematico

1. Il processo sportivo telematico della Federazione italiana giuoco calcio – FIGC ha l'obiettivo di raccogliere e condividere informazioni e documenti nell'ambito dei procedimenti dinnanzi agli organi di Giustizia sportiva della Federazione, al fine di consentire la consultazione della documentazione dematerializzata e la gestione del processo sportivo mediante l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. La piattaforma informatica della Giustizia sportiva si applica al Tribunale federale nazionale, alla Corte federale d'appello **ed alla Corte sportiva d'appello nazionale.**

Art. 2

Finalità della piattaforma informatica della Giustizia sportiva

1. La piattaforma informatica della Giustizia sportiva gestisce in ogni grado del giudizio in ambito federale, con modalità informatiche, la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione del procedimento giustiziale, la tenuta dei registri, il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l'estrazione di copie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti giustiziali, le comunicazioni di segreteria, la trasmissione dei fascicoli e ogni altra attività inerente al processo sportivo telematico.
2. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo: <https://pst.figc.it>
3. L'utilizzo della piattaforma è consentito:
 - a) alla Procura federale;
 - b) al Tribunale federale nazionale;
 - c) alla Corte federale d'appello;
 - d) alla Corte sportiva d'appello nazionale;**
 - e) alle società affiliate, ai tesserati e ai loro difensori, nonché a tutti gli altri soggetti interessati dai procedimenti sportivi.

Art. 3

Il fascicolo informatico

1. Il fascicolo informatico contiene tutti gli atti, gli allegati, i documenti e i provvedimenti del processo sportivo in forma di documento informatico.
2. In particolare il fascicolo informatico reca l'indicazione:
 - a) dell'ufficio titolare del procedimento che sovrintende alla gestione del fascicolo medesimo e cura la correttezza e l'aggiornamento dei dati inseriti;
 - b) del numero di ruolo generale del procedimento;
 - c) dell'oggetto sintetico del procedimento;
 - d) dei dati identificativi delle parti interessate e dei difensori;
 - e) dell'elenco dei documenti contenuti.
3. Nel fascicolo informatico sono inserite, altresì, informazioni riguardanti:
 - a) le parti e i difensori (tipologia di parte, data di costituzione, partita IVA/codice fiscale);
 - b) le comunicazioni di Segreteria nonché le relative ricevute di avvenuta accettazione e avvenuta consegna;
 - c) le camere di consiglio e le udienze;

- d) il link al contenuto integrale del fascicolo informatico di provenienza;
 - e) i provvedimenti impugnati;
 - f) tutti i provvedimenti adottati dagli Organi di giustizia;
 - g) il contributo per l'accesso alla Giustizia sportiva.
4. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio ed è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti contenuti in relazione alla data di deposito, al contenuto ed alle finalità dei singoli documenti.
5. L'archiviazione, la conservazione e la reperibilità di tutti gli atti del fascicolo redatti sotto forma di documenti informatici sono assicurate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4

Registro generale dei procedimenti

1. I registri di presentazione dei procedimenti sono gestiti con modalità informatiche, assicurando la numerazione progressiva, la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni e l'identificazione del soggetto che procede alle registrazioni informatiche.
2. Sono gestiti con modalità automatizzata, in particolare, i seguenti registri:
 - a) registro generale dei procedimenti;
 - b) provvedimenti di fissazione di udienza;
 - c) provvedimenti degli Organi della giustizia sportiva federale;
 - d) processi verbali.

Art. 5

Atti delle parti

1. Gli atti introduttivi del procedimento, le memorie autorizzate, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale, ovvero, nei procedimenti ove l'assistenza del difensore non è necessaria, mediante copia per immagine del documento analogico sottoscritto con firma autografa dalla parte interessata.
2. La firma digitale è ammessa sia nel formato denominato "PDF Advanced Electronic Signature" (cosiddetto "PAdES"), che nel formato denominato "CMS Advanced Electronic Signature" (cosiddetto "CADES").

Art. 6

Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa

1. Il conferimento dell'incarico di assistenza e difesa è valido a condizione che sia documentato mediante deposito telematico via upload della copia per immagine del documento analogico sottoscritto con firma autografa, cui sarà apposta per autentica la firma digitale del difensore.

Art.7

Provvedimenti del Giudice sportivo

1. I provvedimenti del Giudice sportivo sono redatti e depositati sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale mediante la piattaforma del processo sportivo telematico.

2. I provvedimenti collegiali sono redatti dall'estensore, da questi sottoscritti con firma digitale e trasmessi telematicamente al presidente del collegio, che li sottoscrive a sua volta con firma digitale e, sempre utilizzando la medesima piattaforma, li trasmette telematicamente alla segreteria per il deposito.
3. Il segretario sottoscrive con firma digitale i provvedimenti di cui al comma 1, provvede al loro deposito nel fascicolo informatico e alla contestuale pubblicazione, mediante inserimento sulla piattaforma del processo sportivo telematico e sul sito internet della Federazione.
4. Il deposito dei documenti con modalità informatiche sostituisce ad ogni effetto il deposito con modalità cartacee.

Art. 8

Atti della segreteria

1. Tutti gli atti della segreteria sono sottoscritti con firma digitale, compreso il processo verbale.

Art. 9

Formato degli atti, dei documenti e modalità di deposito sulla piattaforma

1. Gli atti del procedimento sportivo, redatti in forma di documento informatico, rispettano i seguenti requisiti:
 - a. sono in formato PDF;
 - b. sono privi di elementi attivi;
 - c. sono ottenuti da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa, salvo il caso di cui all'articolo 5, comma 1, la scansione di immagini;
 - d. sono sottoscritti con firma digitale secondo quanto indicato nelle presenti regole tecnico-operative.
2. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
 - "application/pdf"
 - "application/doc"
 - "image/png"
 - "image/jpg"
 - "image/jpeg"
 - "video/mp4"
 - "video/avi"
 - "video/mpeg"
 - "message/rfc822"
 - "message/eml"
 - "application/vnd.ms-outlook"
 - "message/msg"
3. Gli atti di parte e i documenti, nei formati indicati ai commi precedenti sono depositati mediante upload sulla piattaforma del processo sportivo telematico.

Art. 10

Accesso al fascicolo di primo grado

1. La Corte federale d'appello accede direttamente al fascicolo di primo grado riguardante il Tribunale federale nazionale.

2. In caso di reclamo riguardante provvedimenti dei Tribunali federali territoriali o di altri Organi federali, i documenti contenuti nel fascicolo sono messi a disposizione della Corte federale d'appello o del Tribunale federale nazionale mediante upload sulla piattaforma.
3. **In caso di reclamo riguardante provvedimenti del Giudice Sportivo nazionale, i documenti contenuti nel fascicolo sono messi a disposizione della Corte sportiva d'appello nazionale mediante upload sulla piattaforma.**

Art. 11

Requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno

1. Il difensore e gli altri soggetti abilitati all'utilizzo della PEC a fini processuali, sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che:
 - a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati;
 - b) sono dotati di terminale informatico provvisto di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza;
 - c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio della giustizia sportiva;
 - d) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilità dello spazio della casella PEC a disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della casella stessa.

Art. 12

Indisponibilità della piattaforma

1. Nel caso in cui la piattaforma del processo sportivo telematico sia indisponibile, il Presidente del Tribunale federale, il Presidente della Corte federale d'appello **e il Presidente della Corte sportiva d'appello nazionale** adotteranno le misure idonee a garantire lo svolgimento del processo e l'esercizio del diritto di difesa.

Art. 13

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle presenti regole tecnico - operative si applicano le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 14

Disposizioni transitorie

Fino alla conclusione della stagione sportiva **2022-2023**, le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, e 9, comma 3, **con esclusivo riferimento ai procedimenti dinanzi alla Corte sportiva d'appello nazionale**, si applicano in forma concorrente con le disposizioni e le prassi vigenti.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 167/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 16 e 52 delle NOIF, in esito alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare gli artt. 16 e 52 delle NOIF, secondo il testo allegato sub A) e sub B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
ART. 16 Decadenza e revoca della affiliazione	ART. 16 Decadenza e revoca della affiliazione
<p>1. Il Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche e dilettantistiche dalla affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale;</p> <p>b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale. Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l'affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l'ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.</p> <p>2. Il Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche dall'affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) se partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC;</p> <p>b) se disputano gare e tornei amichevoli senza l'autorizzazione della FIGC. Il Consiglio Federale delibera altresì la decadenza delle società dalla affiliazione alla F.I.G.C., ai sensi dell'art. 16 bis.</p> <p>3. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca può essere deliberata, a seconda della</p>	<p>1. Il Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche e dilettantistiche dalla affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale;</p> <p>b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale. Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l'affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l'ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.</p> <p>2. Il Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche dall'affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) se partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC;</p> <p>b) se disputano gare e tornei amichevoli senza l'autorizzazione della FIGC. Il Consiglio Federale delibera altresì la decadenza delle società dalla affiliazione alla F.I.G.C., ai sensi dell'art. 16 bis.</p> <p>3. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca può essere deliberata, a seconda della</p>

infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe, della Divisione Calcio Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:

- a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;
- b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;
- c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;
- d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.

5. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

6. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.

Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.

infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe, della Divisione Calcio Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:

- a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;
- b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;
- c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;
- d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.

5. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

6. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione giudiziale prevista dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019. Gli effetti della revoca, qualora la liquidazione giudiziale sia intervenuta nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in liquidazione giudiziale venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.

6 bis. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in tutti gli altri casi di adozione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 con finalità liquidatorie.

7. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.

6 ter. Il Consiglio Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di ricorso ad istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale indiretta e quindi che comportino l'esercizio dell'impresa, in qualsiasi forma, da parte di soggetto diverso dal debitore. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 20 delle NOIF in materia di conferimento di azienda.

7. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
ART. 52 Titolo Sportivo	ART. 52 Titolo Sportivo
<p>1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.</p> <p>2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.</p> <p>3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:</p> <p>1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;</p> <p>2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;</p> <p>3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituti bancari, da società assicurative e da società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB, aventi i requisiti previsti per gli enti tenuti alla emissione delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle Licenze Nazionali in ambito professionistico, nell'ultima versione pubblicata prima della presentazione della domanda di attribuzione del titolo sportivo;</p> <p>4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;</p> <p>5) di aver depositato, per le società</p>	<p>1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.</p> <p>2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.</p> <p>3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:</p> <p>1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in liquidazione giudiziale ex D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019;</p> <p>2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;</p> <p>3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituti bancari, da società assicurative e da società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB, aventi i requisiti previsti per gli enti tenuti alla emissione delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle Licenze Nazionali in ambito professionistico, nell'ultima versione pubblicata prima della presentazione della domanda di attribuzione del titolo sportivo;</p> <p>4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;</p> <p>5) di aver depositato, per le società</p>

professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti o partecipi al Campionato di Serie B Femminile e che la nuova aspirante al titolo si accoli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.

6. ABROGATO

professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti o partecipi al Campionato di Serie B Femminile e che la nuova aspirante al titolo si accoli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.

6. ABROGATO

<p>7. ABROGATO</p> <p>8. ABROGATO</p> <p>9. ABROGATO</p> <p>10. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all'uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società:</p> <p>a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato;</p> <p>b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.</p> <p>Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. È facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.</p> <p>La Commissione, nominata dal Presidente Federale, è formata da tre componenti, di cui due designati dal Presidente Federale e uno dalla LND. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico.</p>	<p>7. ABROGATO</p> <p>8. ABROGATO</p> <p>9. ABROGATO</p> <p>10. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all'uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società:</p> <p>a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato;</p> <p>b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.</p> <p>Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. È facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.</p> <p>La Commissione, nominata dal Presidente Federale, è formata da tre componenti, di cui due designati dal Presidente Federale e uno dalla LND. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico.</p>
---	---

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 168/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 85 e 90 delle NOIF, in esito alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019;
- visto il Titolo VI delle NOIF;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare gli artt. 85 e 90 delle NOIF, secondo il testo allegato sub A) e sub B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">ART. 85</p> <p>Adempimenti periodici presso la Co.Vi.So.C.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 85</p> <p>Adempimenti periodici presso la Co.Vi.So.C.</p>
<p>A) Adempimenti delle società di Serie A</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p>	<p>A) Invariato</p>
<p>B) Adempimenti delle società di Serie B</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p>	<p>B) Invariato</p>
<p>C) Adempimenti delle società di Serie C</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p>	<p>C) Invariato</p>
<p>D) Adempimenti delle società di Serie A femminili</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p>	<p>D) Invariato</p>
	<p>E) Ulteriori adempimenti per le società in procedure ex D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019</p> <p>1. In caso di ricorso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta, le società devono depositare la domanda di accesso alla procedura unitamente ad un piano economico-finanziario, asseverato da un soggetto abilitato, da cui risulti la capacità delle società di operare quali entità in funzionamento almeno sino al termine della stagione sportiva in corso. Le suddette società continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti relativi al Campionato di competenza, prescritti dalle precedenti lettere A), B), C) o D), fatto salvo, per l'assolvimento dei debiti, il caso in cui, in esito alla omologazione della competente Autorità Giudiziaria o con equivalente provvedimento divenuto definitivo, siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione.</p>

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 90 Sanzioni</p>	<p style="text-align: center;">Art. 90 Sanzioni</p>
<p>1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva.</p> <p>2. La violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, degli incentivi all'esodo e al mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Serie C. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.</p> <p>3. La violazione, da parte delle società di Serie A femminile e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, degli incentivi all'esodo e al mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 5.000,00. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione anche nei confronti delle società associate alle leghe professionistiche per le violazioni inerenti alle attività del calcio femminile.</p> <p>4. In caso di mancato rispetto da parte delle</p>	<p>1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva.</p> <p>2. La violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, degli incentivi all'esodo e al mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Serie C. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.</p> <p>3. La violazione, da parte delle società di Serie A femminile e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, degli incentivi all'esodo e al mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 5.000,00. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione anche nei confronti delle società associate alle leghe professionistiche per le violazioni inerenti alle attività del calcio femminile.</p> <p>4. In caso di mancato rispetto da parte delle</p>

società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuova acquisizione, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura degli impegni economico-finanziari da assolvere nel corso della stagione sportiva, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario relativo alla stagione sportiva in corso, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale di competenza della stagione sportiva in corso, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori ceduti e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile di competenza della stagione sportiva in corso, dei calciatori acquisiti. Tale costo contrattuale non potrà essere oggetto di successiva rinegoziazione in aumento salvo che intervenga almeno una pari riduzione del costo complessivo dei contratti in essere o la eventuale successiva revoca del provvedimento.

5. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori di cui al comma 4 è revocato, su istanza della società, quando la carenza finanziaria contestata viene ripianata mediante le seguenti modalità:
a) versamenti in conto futuro aumento di

società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuova acquisizione, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura degli impegni economico-finanziari da assolvere nel corso della stagione sportiva, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario relativo alla stagione sportiva in corso, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale di competenza della stagione sportiva in corso, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori ceduti e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile di competenza della stagione sportiva in corso, dei calciatori acquisiti. Tale costo contrattuale non potrà essere oggetto di successiva rinegoziazione in aumento salvo che intervenga almeno una pari riduzione del costo complessivo dei contratti in essere o la eventuale successiva revoca del provvedimento.

4 bis. Il provvedimento di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui le società abbiano presentato domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti al D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori permane sino al termine della seconda sessione di mercato successiva all'intervenuta omologazione della competente Autorità Giudiziaria o ad equivalente provvedimento divenuto definitivo, in cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione.

5. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori di cui al comma 4 è revocato, su istanza della società, quando la carenza finanziaria contestata viene ripianata mediante le seguenti modalità:
a) versamenti in conto futuro aumento di

capitale;

b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;

c) versamenti in conto copertura perdite;

d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;

e) utilizzo della liquidità derivante da cessioni *pro soluto* dei crediti relativi ad operazioni di trasferimento dei calciatori in ambito nazionale ed internazionale, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento;

f) utilizzo della liquidità derivante da cessioni *pro soluto* dei crediti commerciali, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento.

6. La Lega di competenza deve certificare alla Co.Vi.So.C., ai fini del ripianamento della carenza finanziaria, l'ammontare della liquidità derivante dalle cessioni *pro soluto* dei crediti di cui al comma 5, lett. e) e f).

7. In caso di urgenza il provvedimento di cui al comma 4 può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

8. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli emolumenti e degli incentivi all'esodo. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo, le medesime risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti ed incentivi all'esodo.

9. Salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento, anche di una sola mensilità, degli emolumenti e degli incentivi all'esodo e/o in caso di mancato versamento, anche di una sola mensilità, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento dei calciatori. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori è revocato, su istanza della società, in caso di

capitale;

b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;

c) versamenti in conto copertura perdite;

d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;

e) utilizzo della liquidità derivante da cessioni *pro soluto* dei crediti relativi ad operazioni di trasferimento dei calciatori in ambito nazionale ed internazionale, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento;

f) utilizzo della liquidità derivante da cessioni *pro soluto* dei crediti commerciali, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento.

6. La Lega di competenza deve certificare alla Co.Vi.So.C., ai fini del ripianamento della carenza finanziaria, l'ammontare della liquidità derivante dalle cessioni *pro soluto* dei crediti di cui al comma 5, lett. e) e f).

7. In caso di urgenza il provvedimento di cui al comma 4 può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

8. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli emolumenti e degli incentivi all'esodo. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo, le medesime risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti ed incentivi all'esodo.

9. Salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento, anche di una sola mensilità, degli emolumenti e degli incentivi all'esodo e/o in caso di mancato versamento, anche di una sola mensilità, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento dei calciatori. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori è revocato, su istanza della società, in caso di

avvenuto pagamento degli emolumenti e degli incentivi all'esodo non assolti prima e/o in caso di avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera non assolti prima. In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

10. Per le società di Serie A femminile, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento, anche di una sola mensilità, degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico e degli incentivi all'esodo e/o in caso di mancato versamento, anche di una sola mensilità, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento delle calciatrici. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento delle calciatrici è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico e degli incentivi all'esodo non assolti prima e/o in caso di avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera non assolti prima. In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

11. La comunicazione dei provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C., ai sensi del presente articolo, è inviata mediante posta elettronica certificata alla società interessata e in copia alla Segreteria Generale della FIGC e alla competente Lega professionistica o alla Divisione Calcio Femminile.

12. Per le società di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, il provvedimento di cui al comma 4 non trova applicazione relativamente alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni delle calciatrici.

avvenuto pagamento degli emolumenti e degli incentivi all'esodo non assolti prima e/o in caso di avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera non assolti prima. In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

10. Per le società di Serie A femminile, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento, anche di una sola mensilità, degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico e degli incentivi all'esodo e/o in caso di mancato versamento, anche di una sola mensilità, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento delle calciatrici. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento delle calciatrici è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico e degli incentivi all'esodo non assolti prima e/o in caso di avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera non assolti prima. In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

11. La comunicazione dei provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C., ai sensi del presente articolo, è inviata mediante posta elettronica certificata alla società interessata e in copia alla Segreteria Generale della FIGC e alla competente Lega professionistica o alla Divisione Calcio Femminile.

12. Per le società di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, il provvedimento di cui al comma 4 non trova applicazione relativamente alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni delle calciatrici.



CENTRO STUDI TRIBUTARI CIRCOLARE N. 15 - 2023

Oggetto: “Rottamazione quater” - Slittamento al 30 giugno 2023 per la presentazione della domanda-Comunicato del 21 aprile 2023 del Ministero Economia e Finanze

Con comunicato del 21 aprile 2023, il Ministero dell’Economia e Finanze ha prorogato al **30 giugno 2023** il termine per la presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, prevista dalla Legge di Bilancio 2023, n. 197/2022 (**Rottamazione-quater**).

La proroga sarà ufficializzata con apposita norma di prossima emanazione.

Si ricorda che con la cosiddetta “Rottamazione-quater” è possibile estinguere i debiti relativi ai carichi tributari nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022**, inclusi quelli già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento, versando **soltanto** le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, con esclusione degli interessi di mora, dell’aggio e delle sanzioni.

In ordine alle modalità operative, si fa rinvio alle Circolari della Lega Nazionale Dilettanti n. 56 del 3 gennaio 2023, n. 63 del 26 gennaio 2023, n. 65 del 6 febbraio 2023 e n. 69 del 21 febbraio 2023.

Comunque, si ricorda che l’istanza di adesione va presentata, **soltanto con modalità telematiche**, con i nuovi termini, entro il prossimo **30 giugno** (anziché entro il 30 aprile), inviandola all’indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it/. Se la domanda è stata inviata in *area riservata* con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, dopo la presentazione della domanda stessa il contribuente riceverà una email di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

Se la domanda è stata presentata in *area pubblica*, il contribuente riceverà una prima email all’indirizzo indicato con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine il link non sarà più valido e la domanda sarà automaticamente annullata.

Dopo la convalida il contribuente riceverà una seconda email che indicherà la presa in carico con il numero della pratica e una terza email con la ricevuta di presentazione della domanda.

L’Agente della riscossione, per effetto dei nuovi termini, dovrà trasmettere al soggetto che ha presentato l’istanza di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ed il piano delle scadenze di pagamento entro il **30 settembre**, anziché, come prima previsto, entro il 30 giugno. Entro la stessa data del **30 settembre** dovrà essere comunicato l’eventuale diniego di accoglimento dell’istanza di definizione agevolata.

Slitta, quindi, dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 la scadenza per il pagamento della prima delle 18 rate previste o dell’unica rata, mentre, al momento, in attesa della formulazione ufficiale del nuovo calendario, resta ferma la scadenza della seconda rata al 30 novembre 2023. Le ulteriori rate sono in scadenza entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

PIAZZALE FLAMINIO 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. 06.328221 - FAX. 06.32822715
www.lnd.it / calciofemminile.lnd.it
e-mail: segreteria.dcf@lnd.it / P.E.C.: calciofemm@pec.it



inquadra il QR code
con il tuo smartphone
per accedere al sito del DCF

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 79 del 26 / 04 / 2023

Coppa Italia regionale

Fase Nazionale organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile

Società qualificate

Il Dipartimento Calcio Femminile organizza la Fase Nazionale della Coppa Italia Regionale per la Stagione Sportiva 2022/2023, riservato alle Società partecipanti al Campionato di Coppa Italia Regionale, giusto quanto indicato sul CU n. 2 del 20 / 07 / 2022. I Comitati Regionali, dietro espressa richiesta, hanno comunicato al Dipartimento Calcio Femminile i nominativi delle Società che hanno acquisito il diritto a partecipare alla Fase Nazionale che di seguito si riportano;

SOCIETA' QUALIFICATE ALLA FASE NAZIONALE	
Denominazione Società	Comitato Regionale
ASD L'AQUILA 1927	Abruzzo
NSD PROMOSPORT	Calabria
ASD VILLARICCA CALCIO	Campania
ACCADEMIA SPAL	Emilia Romagna
SSDARL ACADEMY LADISPOLI SRL	Lazio
FC VADO	Liguria
<i>in attesa di comunicazione</i>	Lombardia
VIS PESARO DAL 1898	Marche
FEMMINILE JUVENTUSTORINO	Piemonte / Valle d'Aosta
ASD MOLFETTA CALCIO	Puglia
SSD CATANIA ARL	Sicilia
SSD SANSOVINO SRL	Toscana
AC PERUGIA CALCIO	Umbria
AC REAL SAN MASSIMO 2000	Veneto
US ISERA	CPA Trento / CPA Bolzano
ASD VIGGIANO	Basilicata

Modalità di svolgimento

La Fase Nazionale si svolgerà con triangolari e/o quadrangolari, per quanto possibile, con carattere di vicinorietà.

Le squadre che disputeranno i triangolari e quadrangolari si incontreranno in gare di sola andata;

Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno alla fase successiva e così di seguito fino alla gara di Finale.

Per la gara di Finale, in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si darà luogo all'esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle Regole del Giuoco.

L'ordine di svolgimento delle gare verrà stabilito da apposito sorteggio effettuato dal Dipartimento Calcio Femminile.

L'eventuale rinuncia alla competizione dovrà essere comunicata al DCF improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 3 maggio 2023.

I raggruppamenti delle Società che si incontreranno, unitamente al calendario gare, verranno pubblicati su successivo Comunicato Ufficiale, dopo aver preso atto delle eventuali rinunce.

Date di svolgimento

TRIANGOLARI E QUADRANGOLARI

14 MAGGIO 2023

21 MAGGIO 2023

28 MAGGIO 2023

Calendario gare

Il calendario gare verrà pubblicato in successivo comunicato ufficiale, a seguito del sorteggio che determinerà la squadra che giocherà in casa.

Il sorteggio verrà effettuato dal DCF presso gli uffici di Piazzale Flaminio 9 - Roma, mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 13.00.

Gare di Semifinale

Le gare di semifinale si svolgeranno in gara unica il 4 Giugno 2023 secondo i seguenti accoppiamenti:

[Barra grigia]	
Vincente Raggruppamento 1	Vincente Raggruppamento 2
Vincente Raggruppamento 3	Vincente Raggruppamento 4

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per determinare la squadra vincitrice, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo quanto previsto dal vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.

Gara di Finale

Giusto quanto al Comunicato Ufficiale n. 71 del 30/03/2023, la gara di Finale si svolgerà domenica 11 Giugno 2023 alle ore 11.00 al **Centro di Federale FIGC-LND 'Gino Bozzi', via Stefano Borgonovo - Firenze**

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per determinare la squadra vincitrice, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo quanto previsto dal vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.

Publicato in Roma il 26 / 04 / 2023 ed affisso all'albo del Dipartimento Calcio Femminile

Il Segretario
Patrizia Cottini

Il Presidente
Giancarlo Abete